

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 352 del 29.10.90

S O M M A R I O

Capo I

"PREMESSE – CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO IN FOGNATURA – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEGLI INSEDIAMENTI"

Capo II

ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Capo III

COLLAUDO REVOCHE E SANZIONI

Capo IV

ALLEGATI

PARAMETRI DI QUALIFICAZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE: PRODUTTIVI O CIVILI

TABELLE "A" E "C" ALLEGATE ALLA LEGGE N.319 DEL 10.05.1976

E TABELLA "C/1" DELL'AUTORITÀ COMUNALE

ALLEGATO 2 – REQUISITI TECNICI DEI PRINCIPALI MANUFATTI

CAPO I

"PREMESSE – CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO IN FOGNATURA – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEGLI INSEDIAMENTI"

ART.1 – PREMESSE –

Il presente regolamento di fognatura, riguarda l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura, gli impianti di sollevamento privati, delle acque reflue che debbono essere smaltite nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

ART.2 – SISTEMI DI FOGNATURA –

Per sistema di fognatura si intende il complesso di canalizzazione, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare i rispettivi reflui.

Nella quasi totalità del territorio comunale di San Benedetto del Tronto, è adottato lo smaltimento delle acque reflue attraverso il sistema misto di fognatura.

Per sistema misto di fognatura, s'intende il convogliamento delle acque nere e delle acque bianche in un unico collettore.

È fatta eccezione per zone, che per particolari caratteristiche e per la coreografia del terreno si adatterà il sistema di smaltimento di fognatura separativo; per cui si intende realizzare l'insieme di collettori fognari che possano convogliare le acque nere distintamente nelle acque bianche.

Le zone ove sono e sarà adottato il sistema di tipo separativo verranno indicate nel Progetto Generale di Fognatura del Comune di San Benedetto del Tronto in fase di redazione da parte della regione Marche.

ART.3 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE –

Agli effetti del presente Regolamento le acque sono classificate in:

Acque bianche (AB) : si intendono per acque bianche solo ed esclusivamente quelle meteoriche, di falda e di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state additivate;

Acque nere (AN) : per acque nere si intendono quelle di rifiuto, provenienti dagli insediamenti classificati civili o produttivi. In ogni caso tutte le acque nocive alla salute pubblica, o ritenute tali dalle competenti Autorità Sanitarie;

Acque miste (AM) in quanto in un unico collettore vengono convogliate le acque di cui ai punti a (AB) e b (AN).

ART.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI –

Agli effetti delle leggi n. 319 del 10.05.1976, n. 690 dell'8.10.1976 e successive modificazioni ed integrazioni, gli insediamenti sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in:

insediamenti civili (I.C.);

insediamenti produttivi (I.P.);

Si intende per insediamento civile: " uno o più edifici od installazioni, collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi, ovvero ad ogni altra attività anche produttiva che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi" (articolo 1 quater della legge 690 pubblicata dalla G.U. dell'8.10.1976).

Agli effetti della legge gli insediamenti civili sono distinti in tre classi contrassegnate dalle lettere "A" "B" "C".

(I.C.-A) Classe A: sono compresi uno più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, od adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.

Rientrano nella stessa classe:

gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, con cucine e mense;

le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

gli insediamenti in ciò si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

(I.C. – b) Classe B: sono compresi:

gli insediamenti abitativi a prestazione di servizi, ad attività scolastica, nonché i centri di ricerca pubblica e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

(I.C. – C) Classe C: sono comprese le Imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

le imprese debite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con la attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

imprese dedite ad allevamento avicoli e cunicoli che dispongano in connessione di attività di allevamento almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

le imprese di cui alle lettere a) b) e c) della delibera del comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo;

(I.P.) si intende invece insediamento pubblico:

""... insediamento o complesso produttivo, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni ..."" (articolo 1/quater della legge n.690 pubblicata dalla G.U. dell'8.10.1976).

Si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientrati nei limiti di accettabilità indicati nella tabella 1 allegata al presente Regolamento.

torna al sommario

CAPO II

ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

ART.5 – Immissione nei collettori di fognatura -

Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura, così come intese al precedente articolo 3, devono essere immessi con apposite condotte entro i collettori di sistema di fognatura misto o separata secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Nella zona di territorio comunale, servita dall'impianto di depurazione cittadino ed in quelle zone ove è già stata realizzata la separazione delle reti (acque bianche distinte dalle nere) è fatto obbligo di allacciare separatamente tali acque.

Tutte le acque bianche (AB), così definite al precedente articolo 3/a sempre ove esiste il sistema separativo, devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete bianca, secondo le disposizioni del presente regolamento con disconnessione ed abbandono degli eventuali esistenti pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e quanto altro secondo le modalità riportate nel regolamento Comunale di igiene, con divieto quindi di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali, pubblici o privati. Non possono, quindi, per alcun motivo essere immesse le acque bianche nel collettore delle acque nere.

Tutte le acque nere (A.N.), così definite al precedente articolo 3/b o miste (A.M.), così definite al precedente articolo 3/b o miste (A.M.) articolo 3/c, devono essere condotte, con apposita tubazione esclusivamente al collettore stradale della rete nera o mista, secondo le prescrizioni del presente regolamento con la realizzazione di pozzi neri, fosse biologiche e di quelli eventuali esistenti a quanto altro secondo secondo le modalità riportate nel regolamento comunale di Igiene, con divieto quindi di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali, pubblici o privati.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo articolo 7 per gli scarichi provenienti da insediamenti classificati civili (I.C. - B) di classe "B" - (I.C. - C) di classe "C" o (I.P.) produttivi o richiedenti speciali pretrattamenti.

Nessun limite di accettabilità è fissato per gli scarichi classificati civili di classe "A" (I.C. - A), nelle zona del territorio comunale, servita dall'impianto di depurazione ove non è stata ancora realizzata, o dove non sarà prevista la separazione delle reti (zona mista), non è consentito l'allacciamento diretto delle acque reflue, salvo specifiche ordinanze.

In ogni caso tutte le acque bianche, nere o miste, così come definite al precedente articolo 3 devono essere condotte separatamente ai collettori stradali.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite nel successivo articolo 7 per gli scarichi provenienti da insediamenti classificati civili (I.C. - C) (I.C.-C) di classe "B" o "C" o (I.P.) produttivi oltre a quelle richiedenti speciali pretrattamenti.

Nessun limite di accettabilità è fissato per gli scarichi (I.C.-A) di classe "A":

nella zona di territorio comunale ove esiste la rete di fognatura ma non ancora servita dall'impianto di depurazione cittadino, le acque nere oppure miste provenienti da insediamenti civili (I.C.-A9 di classe "A", prima dell'immissione in pubblica fognatura devono essere chiarificate a mezzo di vasca settica tipo tradizionale per gli insediamenti esistenti o tipo "IMHOFF" per i nuovi.

nella zona di territorio comunale ove non esista alcuna rete di fognatura di acque nere civili di classe "A" (I.C.-A) così come intese al precedente articolo 4/a o miste, provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o a 5.000 mc. Gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione di dimensione caratteristica adeguata ad elementi specifici e poi devono essere smaltite in suolo, sottosuolo o in acque superficiali.

Salvo le disposizioni più restrittive o comunque diverse, dettate in attuazione dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1976 n.319, in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dal sindaco nel rispetto delle seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiori 50 vani o a 5000 mc, gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio ed agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non superiore a due unità familiari /8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento in fosse settica e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n.5 delle deliberazione del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, recante "Norme tecniche generali" di cui alla lettera b) dell'articolo 2 de4lla legge 10 maggio 1976 n.319.

Per scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito dal suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia, delle norme igieniche stabilite dalla autorità sanitarie locali e di quelle eventualmente impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976 n.319

e) Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.

Corrisponde ad un abitante equivalente:

un abitante in edifici di civile abitazione;

un posto letto in edifici alberghieri; case di riposo e simili

tre posti mensa in ristoranti e trattorie;

cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producono acque reflue di lavorazione;

cinque posti alunno in edifici scolastici;

Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:

essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue;

avere capacità utile complessiva minima di mc 0,50 per abitante equivalente;

presentare un'altezza del liquido mai inferiore a mt.1,50;

avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in gres o latro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare almeno 40 cm. Al di sotto del livello del liquido;

avere le pareti ed il fondo dello spessore almeno cm. 20 costruiti in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili i manufatti prefabbricati in cemento armato compreso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm.15;

Le fosse settiche prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua nel corso del sopralluogo per il rilancio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.

ART.6 – SCARICHI VIETATI –

È rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura sia mista che nera o bianca delle sottoelencate sostanze:

Liquide, solide o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;

Tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerata nella tabella "C" della legge n.319 del 10.05.1976 o sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini degli animali o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione. La non pericolosità dello scarico dovrà essere certificata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio.

Solide o viscosi tali da causare ostruzioni nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango paglia, trucioli, metalli, rifiuti, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti urbani, sangue intero, peli, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido.

Vapori e gas di qualunque natura;

ART.7 – Scarichi concessi in fognatura condizionatamente provenienti da insediamenti produttivi o da insediamenti civili di classe "B" (I.C.-B) o "C" (I.C.-C)-

nella zona del territorio comunale ove esista la rete di fognatura, servita dall'impianto di depurazione comunale gli scarichi degli insediamenti classificati produttivi (I.C.) o civili di classe "B" (I.C.-B) e "C" (I.C.-C) tali definiti al precedente articolo 4 devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella "C" delle legge n. 319 con esclusione di alcuni parametri che sono modificati come riportato nella sottoelencata tabella C/1 unita al presente regolamento.

Nella zona del territorio comunale servita da reti di fognatura ma non ancora dall'impianto di depurazione cittadino gli scarichi di tutti gli insediamenti produttivi (I.P.), o civili di classe "B" (I.C.-B) o "C" (I.C.-C) così intesi ai sensi del precedente art.4, devono essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella n.650 del 24dicembre 1979 unita al presente Regolamento

Nelle zone di territorio comunale non servite da reti fognarie gli scarichi degli insediamenti produttivi (I.P.) o civili di classe "B" (I.C.-b) e "C" (I.C.-C) devono essere conformi ai limiti di

accettabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge del 11.05.1976 n.319 ed alla legge del 24.12.1979 n.650, unita al presente Regolamento;

ART.8 – Domanda di allacciamento –

A misura che entrano in esercizio le fognature stradali, l'Amministrazione Comunale invita, con appositi manifesti da affiggere nelle zone interessate, tutti i proprietari degli edifici che dovranno essere allacciati a presentare entro gg.60 dalla data degli avvisi la domanda di allacciamento alla pubblica fognatura.

In tale domanda, in carta bollata, a firma del proprietario, tecnico o amministrativo, dovrà essere richiesto e/o allegato:

l'autorizzazione all'allacciamento fognario;

che l'esecuzione dei lavori di allacciamento esterni alla proprietà e su suolo pubblico sia effettuata a cura del richiedente;

ricevuta di versamento a favore del Comune di San Benedetto del Tronto;

Dell'importo minimo di L. 100.000 quale diritto per l'istruttoria, da eseguirsi sul c.c. postale n.14045637 intestato a " Comune di San Benedetto del Tronto – servizio tesoreria" con la con la seguente causale "diritti di istruttoria – allacciamento fognario";

l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue, ai sensi della legge 319/76;

versamento, presso l'ufficio Economato nella misura di L.200.000 al mq. O frazione di metro quadrato quale deposito cauzionale a garanzia del ripristino a regola d'arte dei luoghi oggetto di intervento;

ART.9 – Allegati tecnici alla domanda di allacciamento –

La domanda di autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:

indicazione della via, piazza, corso, su cui dovrà avvenire l'allacciamento;

schema fognario interno redatto in modo preciso onde definire in modo inequivocabile le opere di scarico interno alla proprietà e quindi la disposizione delle fosse settiche, INHOFFF, pozzetti d'ispezione e pozzetti di derivazione;

numero delle persone servite, secondo il criterio stabilito dall'art.4/e del presente regolamento con il calcolo delle ampiezze delle fosse settiche o INHOFF;

relazione sul tipo e caratteristiche dell'impianto fognario interno;

planimetria in scala 1:2000 della zona, con la indicazione precisa del fabbricato od aerea da allacciare;

nel caso in cui trattasi di insediamento produttivo (I.P.) o insediamento civile appartenente alle classi "B" (I.C-B) o "C" (I.C:-C) così come definite dalla legge 319/76 le indicazioni ed allegati di cui sopra saranno integrate dalla relazione tecnica dettagliata sull'edificio, sulle eventuali lavorazioni (materie prime, processi lavorativi, prodotti, sottoprodotti e reflui con quantità, qualità e periodicità), sulla rete degli scarichi che dovrà essere separata su tre tronchi autonomi rispettivamente per le acque nere e miste, bianche e di lavorazione;

Su ogni rete deve essere previsto un pozzetto d'ispezione, mentre per le acque di lavorazione un pozzo di prelievo che deve essere posto a monte dell'immissione in fognatura, in suolo privato ma accessibile direttamente dallo spazio pubblico.

ART.10 – approvazione del progetto di scarico delle acque reflue nelle costruzioni –

All'atto della presentazione del progetto di costruzione, ai fini dell'ottenimento della prescritta concessione edilizia, il progetto stesso dovrà contenere lo schema fognario interno redatto in modo preciso onde definire in modo inequivocabile le opere di scarico interne alla proprietà.

L'ufficio LL.PP. esprimerà sullo schema fognario illustrato il proprio parere di competenze al fine della successiva accettazione ai fini igienici.

L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere richiesto nei modi previsti agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

ART.11 – Visita tecnica ed autorizzazione allo scarico –

La canalizzazione interna deve essere, ispezionata dall'ufficio LL.PP. competente per l'autorizzazione prima all'allacciamento e successivamente allo scarico.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà per la verifica e richiesta del funzionario comunale incaricato.

Le spese di mano d'opera sono a carico del richiedente.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere fognarie in relazione al presente regolamento, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

ART.12 – Autorizzazione allo scarico –

Ogni scarico in fognatura delle acque di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento deve essere autorizzato dall'Autorità Comunale.

Lo scarico delle acque bianche e reflue di origine civile della classe "A" (I.C.-A) di qualsiasi dimensione è sempre ammessa in fognatura purchè osservi le norme del presente regolamento.

Le autorizzazioni di scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi (I.P.) o civili di classe "B" (I.C.-B) e "C" (I.C.-C) sono di tipo provvisorio e definitiva.

autorizzazione provvisoria viene concessa successivamente a quella di allacciamento per un tempo definito a giudizio dell'Amministrazione, su domanda in cui sia indicata la data prevista per l'inizio dell'attività ed in cui siano allegate la copia della richiesta di analisi al Servizio Multizonale di Prevenzione e una dichiarazione di conformità dello scarico alla normativa vigente.

autorizzazione definitiva viene concessa a seguito all'esito positivo delle analisi suddette e di eventuali altri controlli che l'Amministrazione volesse autonomamente compiere.

Le suddette autorizzazioni possono in ogni momento essere revocate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ogni volta che si constatino difformità rispetto ai valori di portata e composizione autorizzati.

Ogni variazione di portata o composizione dello scarico, sia programmata che incidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto all'Amministrazione per l'assunzione del provvedimento di competenza.

ART.13 – Obblighi connessi all'allaccio -

Sono a carico dei proprietari interessati le spese per la costruzione e/o adeguamento delle opere di fognatura all'interno della proprietà.

Sono sempre a carico dei proprietari interessati le spese per la costruzione e/o adeguamento delle opere di fognatura all'interno della proprietà .

Sono sempre a carico dei proprietari interessati tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati della proprietà privata sino al collettore della fognatura stradale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale ed i marciapiedi e la sistemazione di tutti i sottoservizi eventualmente manomessi.

Tutte le opere di allacciamento in sede stradale sono di esclusiva proprietà del privato e la loro manutenzione è sostenuta dallo stesso a proprie spese.

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di tenere funzionanti e sempre efficienti gli scarichi ubicati nella sua proprietà e gli è vietato in ogni caso di manomettere la fognatura comunale.

Chiunque violi questa prescrizione sarà possibile di penalizzazioni in conformità a quanto prescritto all'articolo 21 salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale di revocare l'autorizzazione allo scarico.

Le spese per la riparazione delle tubazioni ad opere interessanti la proprietà privata e la relativa immissione nella fogna comunale , sono a carico del privato.

Nessun all'infuori del comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Pertanto tutte le opere in sede stradale sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere sono eseguite esclusivamente dal richiedente interessato in seguito a formale domanda scritta, come precisato negli articoli 8, 9 del presente Regolamento.

In via del tutto eccezionale, quindi, le predette opere potranno essere eseguite direttamente dagli interessati in base ad un apposita autorizzazione scritta, quando il comune, a suo giudizio insindacabile, abbia le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 del presente Regolamento.

Se nella fogna comunale si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissione, trascuratezza o trasgressione al presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 5/a saranno a carico del proprietario dell'immobile, tutte le opere occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.

Quando vengono verificati danni alla fognatura comunale, verrà fatta contestazione ai responsabili in via amministrativa, con invito a anticipare le spese occorrenti ed i diritti di visita e con diffida che, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale, sempre quando l'urgenza non consigli di provvedere immediatamente.

ART.14 – Responsabilità verso terzi –

Compete esclusivamente ai proprietari ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da condotte private ai propri immobili od a terzi per rigurgidi, cedimenti o altro, anche se i lavori sono stati ritenuti conformi al presente regolamento dall'ufficio LL.PP. ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione all'immissione della fogna comunale e così anche per quanto i lavori eseguiti su tratti di proprietà comunale interessati dall'allaccio da realizzare.

ART.15 –Caratteristiche tecniche degli allacci –

A) In genere:

le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque all'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.

I punti di immissione di condotte private nella fogna comunale nera o bianca sono indicati a ciascun proprietario richiedente dai tecnici comunali a ciò preposti, i quali forniscano tutte le indicazioni utili necessarie per il buon andamento del servizio.

Per ogni tipo di allacciamento (per acque miste, nere oppure bianche) devono essere poste in opere condotte delle dimensioni ,minime di 150 mm. Di diametro interno costituite da tubi in gres o di plastica serie UNI 7447-75 tipo 303/1 ricoperti con conglomerato cementizio per uno spessore minimo di cm. 10.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellate con giunti elastici a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui dovessero sottoposti per effetto di funzionamento della fognatura e per la più probabile salienza della falda freatica .

Per le immissioni nelle fogne stradali si deve, ove esistano utilizzare solamente gli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura.

Le tubazioni di allaccio in sede stradale non possono essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile, ma essere inclinate in maniera da formare tra i flussi idrici un angolo non superiore a 60'.

B) Per impianti di smaltimento delle acque luride:

le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta regola d'arte e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte: la risoluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra i tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti-odore ecc.

Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette d'isolamento della muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. Le condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture.

Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo, alla prima camera d'una fossa settica pluricamerale; le "calate" delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti d'ispezione a sifone, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della fossa settica, che serve alla

chiarificazione delle acque nere; le condutture interrato, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di norma, solo a livello del citato pozzetto finale, purchè la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione, separata per acque piovane e acque luride.

Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque luride devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetto d'ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono essere collegati mediante condutture interrato ad un impianto di depurazione. La confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di depurazione. La destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale e dall'ufficio LL.PP.

Sono fatte salve le diverse prescrizioni e regolamentazioni circa le modalità di recapito e smaltimento delle acque reflue e meteoriche derivanti dagli insediamenti produttivi nella pubblica fognatura previste dai regolamenti comunali di fognatura e depurazione di cui agli artt. 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Per impianti di smaltimento delle acque piovane.

I canali di gronda, le condutture verticali di scarico / o "calate") e le condutture interrato per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giuntura a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'ufficio LL.PP.

Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a 4,00 mt. Dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici.

Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane con le altre di rifiuto sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d'ispezione, purchè la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque luride.

I canali di scolo delle acque pluviali negli ultimi 3 metri verso terra, quando si trovino su strade o in luoghi pubblici, devono essere costruiti in ghisa.

I tubi dei pluviali non possono essere utilizzati quali esalatori della condotta privata.

Nella zona senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate, allontanate dall'edificio ed incanalate in colatoi o corsi d'acqua così da evitare l'impaludimento o danni, anche alle proprietà circostanti.

ART.16 – Rapporti fra privati –

Quando un edificio è diviso in più parti di diversi proprietari, con scarichi verticali comuni, questi sono obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e nere, facendone la immissione nella fognatura stradale, a norma del presente regolamento.

ART.17 – Soppressione di condotte –

In caso di soppressione di una condotta esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o sua trasformazione o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvede alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio LL.PP., i proprietari devono fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre nuovi scarichi in relazione alla futura sistemazione.

I proprietari possono utilizzare solo tali nuovi scarichi così predisposti.

ART.18 – Varianti –

In tutti i casi in cui il proprietario dell'immobile intenda apportare modifiche agli scarichi della sua proprietà o modifiche dei processi di produzione e quindi anche delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, deve farne richiesta secondo le norme del presente regolamento.

Art.19 – Norme tecniche per la realizzazione delle opere fognarie nei fabbricati interne alla proprietà –

Le condutture interne dei fabbricati eseguite in orizzontale dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica, meccanica e biologica delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere anche per quanto riguarda i giunti, alle soprappressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale ed interna.

Per quanto riguarda le condotte interne dovranno avere pendenza non inferiore al 2%, con opportuno rivestimento in conglomerato cementizio in relazione ai carichi esterni a cui sarà soggetto il condotto.

La rete dovrà essere di opportune ispezioni da eseguire con tappi od altre chiusure a perfetta tenuta anche di gas e con riferimento alle soprappressioni citate precedentemente nel presente articolo.

Qualora manchi la possibilità di effettuare la posa delle canalizzazioni private con la pendenza minima necessaria si dovrà provvedere alla cacciata delle acque mediante l'installazione di idoneo apparecchio meccanico.

Nelle zone servite da fognature separate i sollevamenti saranno sdoppiati essendo tassativamente vietata la unicità dello scarico delle acque bianche e nere.

Tutti gli apparecchi di scarico in comunicazione con la rete di fognatura, nonché le colonne verticali ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone ispezionabile

Le colonne verticali di scarico dovranno essere prolungate sino al tetto e dotata di canna di ventilazione secondaria.

La rete orizzontale di scarico delle acque nere o miste, prima del condotto di allacciamento dovrà essere munita di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore tipo "Firenze". Dette ispezioni dovranno essere provviste di condotta di ventilazione secondaria.

La batteria così composta dovrà altresì essere munita di una bocca di ispezione verso la rete interna privata.

L'intera batteria composta dai tre pezzi citati, in gres o in p.v.c. serie UNI 7447/75 tipo 303/1 dovrà essere collocata in un pozzetto idoneo ispezionabile.

La rete per lo scarico delle acque bianche prima dell'immissione in fognatura, dovrà essere provvista di sifone idraulico.

I tubi meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori delle condutture private.

L'afflusso delle materie nella fogna stradale non può essere impedito o ritardato da paratie di tenuta o da pozzetti di deposito salvo che per le acque di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

L'ente gestore della pubblica fognatura (I.C.-B) – (I.C.-C), Comune o meno non risponde dei danni derivanti da rigurgiti nel tratto di rete privata per effetto di carico nella fognatura.

Nei casi in cui la massima quota di scorrimento nella fognatura pubblica sia superiore a quella del liquame che si intende evacuare, l'evacuazione di liquame refluo privato dovrà avvenire attraverso valvole di non ritorno (clapts) e/o stazioni di sollevamento.

ART.20 – VIGILANZA TECNICA –

La vigilanza tecnica sulle disposizioni del presente regolamento è svolta dall'Ufficio LL.PP. competente.